



Proposte emendative

AC 3926

**Conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 recante
*“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”***

Legenda: * (asterisco) proposte emendative ritenute fondamentali

SOMMARIO

FINANZA LOCALE	4
1. DEBITI DELLO STATO VERSO I COMUNI: CHIUDIAMO ALCUNI VECCHI CONTI	4
Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari.....	4
Interventi sulle entrate comunali	6
2. BASTA ANACRONISMI: VOLTIAMO PAGINA.....	10
Attenuazione sanzioni Patto 2015 per i Comuni.....	10
3. UN PAESE NORMALE: REGOLARE GLI IMPREVISTI	13
Fondo contenziosi/sentenze	13
4. INVESTIMENTI TUTTO L'ANNO	15
Interventi sul saldo di competenza 2016, ripristino premialità, patti di solidarietà e facilitazione della programmazione degli investimenti	15
5. SOPRAVVIVERE ALL'ARMONIZZAZIONE.....	18
Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e esclusioni dal saldo	18
6. TASSI GIURASSICI BLOCCANO LO SVILUPPO.....	24
Debiti degli enti locali	24
7. ACCOMPAGNARE IL RISANAMENTO	29
Predissesto e dissesto	29
PICCOLI COMUNI.....	35
8. VITA SEMPLICE PER I PICCOLI COMUNI. REGOLE SEMPLICI E DEFINITIVE PER L'ASSOCIAZIONISMO.	35
Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio.....	35
Semplificazione, incentivazione e premialità gestioni associate.....	37
Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti. .	40
Semplificazione per la redazione dei bilanci	41
Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio	42
Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara	43
Unioni di Comuni – Uniformazione del regime IVA	44
CITTA' METROPOLITANE.....	45
9. IL CANTIERE DELLE CITTÀ METROPOLITANE: LE METTIAMO IN SICUREZZA?!	45
Sanzioni Patto 2015	45
Assegnazione fondi gestione strade (riformulazione co.656 Legge di stabilità 2016) ...	48
Valorizzazione patrimonio immobiliare Città Metropolitane	49
Personale dei Centri per l'impiego	50
NORME SUL PERSONALE.....	51
10. REGOLE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE: È ORA DI CAMBIARE	51
Disciplina delle assunzioni negli Enti locali.....	51
Altre disposizioni in materia di personale degli Enti locali	53
Personale insegnante ed educativo.....	56
Ammortizzatori sociali	57
Uffici giudiziari	58
Sblocco personale protezione civile	59
SEMPLIFICAZIONI	60
11. SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE URGENTI.....	60
Revisione procedure selezione dei revisori dei conti.....	60

Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni	61
Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del dl 31 maggio 2010 n. 78	62
Semplificazioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità	63
Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi.....	64
Modifiche in tema di silenzio assenso.....	65
Vincoli all'acquisto di immobili	66
Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo.....	66
Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative.....	67
Norme di semplificazione in materia di lavori pubblici.....	68
Accesso banche dati automobilistiche.....	69
Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada	70
Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal dl 66/2014.....	71
Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità	72
Spese per l'acquisto di mobili e arredi.....	73
Abrogazione limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.....	74
Formazione	75
Abrogazione norme superate da successivi interventi normativi	76
Abrogazione limiti di spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane	77
Abolizione comunicazioni superflue	78
Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica.....	79
Semplificazioni comunicazioni contabili.....	80
Rifiuti portuali.....	81

FINANZA LOCALE

1. DEBITI DELLO STATO VERSO I COMUNI: CHIUDIAMO ALCUNI VECCHI CONTI

Aggiungere il seguente articolo:



Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari

1. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941.

2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.

3. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:

- prima delle parole "4 e 12" è inserita la parola "1,";
- alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 30 milioni di euro;
- alla lettera b) l'importo ivi indicato è aumentato di 30 milioni di euro per ciascun esercizio.

Alla rubrica dell'articolo 19 le parole "Fondo contenziosi e Valle d'Aosta" sono abolite.

Motivazione

L'art. 1, comma 530, della legge 190/2014 ha disposto – con decorrenza 1 settembre 2015 – il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392. La presente norma riconosce ai Comuni sedi di Uffici giudiziari la somma di 30 milioni annui – per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 – a titolo di contributo per le spese da essi sostenute fino al 31 agosto 2015.

Il riparto di tale contributo è affidato ad un decreto del Ministero della Giustizia (di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali) da adottarsi entro il 30 settembre 2016.

La norma prevede inoltre l'erogazione di disponibilità già stanziata sui fondi assegnati al Ministero della giustizia per il pagamento ai Comuni di oneri pregressi

La norma detta infine le modalità di contabilizzazione delle somme che i Comuni hanno sostenuto per il funzionamento degli uffici giudiziari per il periodo 2012-2015 e che saranno rimborsate in un arco temporale decennale, tenuto conto degli acconti già erogati.

Aggiungere il seguente articolo:

Interventi sulle entrate comunali



1. Alla fine del comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

“Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente.”



2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.



3. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

“A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.”



4. All'elenco n.1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole “Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11” sono eliminate.

5. All'articolo 1, comma 20 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è abolito”.
6. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è infine aggiunto il seguente periodo:
“A decorrere dal 1° gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti”
7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni”.

Motivazione

Il comma 1 interviene a parziale ristoro del gettito non acquisito dai Comuni già considerati montani e collinari nel 2015 per l'IMU dovuta sui terreni agricoli. La verifica del gettito operata con riferimento al 2014 ha reso evidente, per numerosi Comuni, la sussistenza di un rilevante scostamento negativo tra il gettito stimato dal Ministero e quello effettivamente riscosso dagli enti coinvolti dalla revisione dei criteri di esenzione dall'Imu operata dal Dl n.4 del 2015. A livello dell'intero comparto comunale nel luglio 2015 risultavano incassati complessivamente poco più di 115 milioni di euro a fronte dei 230 milioni di euro decurtati dal Fondo di solidarietà 2014.

A fronte dell'evidente scostamento negativo registrato nel 2014, che si è tradotto in una riduzione ingiustificata del FSC 2014, il dl 78 del 2015 ha previsto un'integrazione di risorse pari a 57,5 mln di euro, destinata a ridurre il divario tra risorse da assegnazioni statali ridotte in corrispondenza delle stime di gettito revisionate e gettiti realizzati da ciascun Comune. Il contributo è stato poi assegnato in proporzione degli scostamenti che registrati tra gettito ascrivibile al nuovo regime dei terreni e stima revisionata in applicazione della verifica disposta dal D.L. n. 4 del 2015.

Nel 2015 la situazione non è cambiata e i Comuni hanno registrato perdite analoghe a quelle dell'anno precedente (circa il 50% dei tagli subiti sulla base delle previsioni ministeriali).

La proposta di cui al comma 1 permette di destinare un ammontare di risorse congruo al fine di ristorare parzialmente anche per il 2015 i rilevanti scostamenti tra stime ministeriali e gettiti effettivi, in misura proporzionalmente identica all'analogo ristoro attuato per il 2014.

La proposta normativa di cui al comma 2 recepisce i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 24 febbraio 2016, n. 3618.

Con tale sentenza la Corte ha ritenuto che le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI, e quindi anche ad IMU, e sono classificabili nella categoria catastale D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale - industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura.

Inoltre, ad avviso della Corte, in mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 5, comma 3, del D.lgs. n. 504 del 1992, ovvero in base al valore costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili. Si è inoltre precisato il criterio da seguire in caso di mancanza della distinta contabilizzazione delle piattaforme che, in assenza di valori catastali di riferimento, potrebbe essere di serio impedimento alla determinazione della base imponibile.

Nell'emendamento è richiamata anche la disposizione recata dall'articolo 1, comma 28 della legge n. 208 del 2015, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, mentre sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

*La proposta di cui al **comma 3** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni. Negli ultimi anni infatti il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti. La proposta non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.*

*Congiuntamente al comma precedente, la proposta di cui al **comma 4** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008). In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di*

bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato. I ministeri competenti, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Anci in varie sedi tecniche ed istituzionali non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, decurtando anche tale spettanza alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto, senza subire i tagli da legge finanziaria 2008.

*La proposta di cui al **comma 5** abolisce l'esclusione delle assegnazioni di cui al comma 20 della legge di stabilità 2016 dalle entrate valide ai fini del rispetto del saldo finanziario 2016. Questa limitazione mette infatti in grave difficoltà un ampio numero di enti che, in assenza di esigenze di pagamento di debiti correnti pregressi o di altri impieghi non rilevanti ai fini del saldo di competenza, rischiano di non poter di fatto utilizzare l'entrata stessa per mantenere i livelli di spesa del 2015, già fortemente compressi dalle riduzioni di risorse operate nel tempo, dai vincoli connessi all'avvio della nuova contabilità e dal blocco delle facoltà di manovra tributaria introdotto per il 2016. Le risorse in entrata che risultano così computabili ai fini del saldo finale di competenza ammontano a 390 mln. di euro, di cui deve essere reperita copertura in termini di indebitamento netto.*

*La proposta normativa di cui al **comma 6** consente ai Comuni di far riscuotere la TARI dal soggetto che gestisce i rifiuti, a prescindere dalla data di riferimento del contratto di affidamento del servizio che secondo la formulazione attuale è fissata al 31 dicembre 2013. L'attuale formulazione della norma costringerebbe, infatti, i Comuni a procedere alla riscossione diretta della tassa di rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti, sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un "nuovo" contratto, sia a maggior ragione nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013.*

*La normativa proposta dal **comma 7**, recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.*

2. BASTA ANACRONISMI: VOLTIAMO PAGINA

Aggiungere il seguente articolo:

Attenuazione sanzioni Patto 2015 per i Comuni.



1. Dopo l'articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, è aggiunto il seguente articolo:

“7-bis. Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015

1. All'art. 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
 - a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: “Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20% della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2% delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015”;
 - b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.". Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo "Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera."
 - c) Dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo
“Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sfioramento sia stato determinato:
 - a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
 - b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
 - c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
 - d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
 - e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
 - f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;

- g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali”.



2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 15 agosto 2016.
3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
“1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali”.

Motivazione

Al **comma 1**, La lettera a) della norma proposta pone limiti alla sanzione di carattere finanziario per violazioni del Patto di stabilità 2015, stabilendo che questa sia pari al 20% dello sforamento registrato e comunque non possa eccedere il 2% delle entrate accertate dell'ente. Inoltre (lett. b), si prevede l'esclusione della sanzione relativa al blocco delle assunzioni di personale a qualunque titolo e di quella relativa al divieto di assunzione mutui. Le mitigazioni descritte sono applicabili anche ai casi di sanzioni relative a violazioni del Patto per esercizi pregressi, la cui applicazione decorra dal 31 ottobre 2015.

La modifica introdotta con la lettera c), invece, interviene su alcune cause di sforamento del patto di stabilità 2015, prevedendo l'esclusione dal computo del raggiungimento dell'obiettivo delle spese effettuate in corrispondenza di trasferimenti certi, liquidi ed esigibili che non sono state rimosse per ritardi dell'ente erogatore (lett. a), nonché per la realizzazione degli interventi in cofinanziamento con fondi europei, o con l'utilizzo di mutui BEI, pena la perdita dei finanziamenti e per interventi di edilizia scolastica, il cui necessario completamento entro il 2015 ha determinato numerosi sforamenti degli obiettivi programmatici (lettere b, c, d). La norma sterilizza altresì gli effetti della mancata indicazione delle entrate da dismissioni societarie (lett. e) e dell'inclusione delle spese (in realtà regolazioni di carattere meramente finanziario) dovute allo slittamento al 2015 delle trattenute IMU per alimentazione del FSC 2014 oppure ai recuperi avvenuti nel 2015 di anticipazioni di gettito TASI erogate in eccesso nel 2014 (lett. f). Su quest'ultimo punto è stato approvato nei mesi scorsi, con parere favorevole del Governo, un apposito odg dalla Camera dei Deputati, mentre il Ragioniere generale dello Stato si è espresso nel corso del 2015 dichiarando che “nulla osta ad una modifica normativa nel senso indicato”.

La lettera g), invece, è finalizzata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità per gli enti che abbiano visto riconosciuto lo sforamento degli obblighi del Patto in anni successivi, a seguito dell'insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme finanziarie recate da sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti riferite ad anni precedenti.

In particolare, con riferimento agli sforamenti del Patto 2015 dovuti al salto dei pagamenti in conto capitale effettuati nell'ambito di interventi per l'edilizia scolastica (lettera d), si ritiene doveroso mettere in luce la grave confusione generata tra gli uffici comunali dal MIUR, che in più occasioni ha rimarcato erroneamente l'esclusione delle relative spese dal vincolo del Patto 2015, così inducendo gli enti interessati ad accelerare i pagamenti nonostante i forti ritardi dell'Amministrazione centrale nell'erogazione dei relativi contributi.

*La proposta di cui al **comma 2** è orientata a superare la crisi di liquidità di molti enti generata dal blocco dell'erogazione dei pagamenti del Ministero dell'interno per quei Comuni che – a causa del sovrapporsi al 30 aprile delle scadenze di bilancio (approvazione del rendiconto 2015 e bilancio di previsione del triennio 2016-2018) – non abbiano inviato i certificati di previsione o rendiconto entro il 31 maggio 2016.*

*La proposta normativa di cui al **comma 3** mira a superare un'ingiustificata disparità di trattamento tra lo Stato e gli enti territoriali dotati di autonoma capacità di prelievo. Quest'ultimi, infatti, diversamente dall'Erario che ne è escluso, sugli atti esecutivi di crediti emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria sono tenuti a versare l'imposta di registro pari al 3 per cento del credito vantato, a prescindere dal soddisfacimento dello stesso. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento, pone a rischio per gli enti locali l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter – peraltro comunque incerto – non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro.*

3. UN PAESE NORMALE: REGOLARE GLI IMPREVISTI



Modifiche all'articolo 4

Fondo contenziosi/sentenze

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1,
 - a) al primo periodo, le parole “relative a calamità o cedimenti” sono abolite;
 - b) al secondo periodo, le parole “conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali” sono abolite;
 - c) al terzo periodo, le parole “Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali” sono sostituite dalle parole: “Gli eventi oggetto delle sentenze”;

dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

“2-bis. "Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti”.

Di conseguenza, la rubrica dell'articolo 4 è modificata in “Articolo 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive”

Motivazione

Le modifiche proposte consentono, con le lettere a) b) e c) di ampliare l'efficacia dei contributi derivanti dal fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge. In particolare si estende la casistica delle possibili richieste ai casi di sentenze esecutive o accordi transattivi alle vicende non legate ad eventi calamitosi. Il requisito dell'incidenza sulla spesa corrente degli oneri da sentenza (che deve essere superiore al 50%) contribuisce a contenere la dimensione e la numerosità delle richieste e dovrà essere poi valutato alla luce dell'effettivo assorbimento delle risorse rese disponibili.

Il comma 2 fornisce un ulteriore strumento di gestione degli oneri di carattere eccezionale derivanti da sentenze esecutive e da azioni di rivalsa dello Stato, a norma della legge 234 del 2012, nei confronti di enti locali condannati da organi comunitari. La norma proposta concede, infatti, la possibilità di assumere mutui della durata massima di trent'anni nel caso in cui l'onere della sentenza rimasto effettivamente a carico dell'ente locale comporti un carico superiore al 10 per cento della spesa corrente media dell'ente.

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n.228, terzo periodo la parola "massimo" è soppressa.

Alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:

"Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1° gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014."

Motivazione

La proposta normativa consente di estendere a 10 anni il periodo di rateizzazione concesso agli enti locali per il recupero di somme erogate indebitamente da parte dello stesso Ministero in archi di tempo variabili (fino a un quindicennio), a titolo di contributi per la mobilità del personale statale, di contributi per i minori gettiti ICI per gli immobili di categoria «D», nonché per i maggiori gettiti ICI derivanti dall'incremento della base imponibile di alcune fattispecie impositive (fabbricati censiti nella categoria E, rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore previsto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, di cui al dl 262 del 2006). La lunghezza del periodo di riferimento e la dimensione dei recuperi sul bilancio degli enti coinvolti determinano gravi rischi per la tenuta economico-finanziaria dei Comuni, in special modo di quelli di minori dimensioni in cui l'incidenza sulle entrate correnti delle somme richieste può risultare molto elevata. Si rende quindi necessaria, in questi ultimi casi, la possibilità di estendere la rateizzazione a 10 anni, per consentire ai Comuni un più ragionevole lasso di tempo per restituire somme indebitamente percepite. La proposta limita l'estensione del periodo di rateizzazione ai casi in cui il debito residuo dell'ente al 1° gennaio 2016 supera il 2 per cento delle entrate correnti.

4. INVESTIMENTI TUTTO L'ANNO



Interventi sul saldo di competenza 2016, ripristino premialità, patti di solidarietà e facilitazione della programmazione degli investimenti

Dopo l'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 9-bis. Saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei principi contabili sulle spese di investimento

1. All'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente comma:

“713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni.”

b) dopo il comma 729 aggiungere il seguente comma:

“729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato riveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016

si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”

c) dopo il comma 732 aggiungere il seguente comma:

“732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732.

d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:

- al secondo periodo, le parole “entro il termine perentorio del 1° marzo” sono sostituite dalle seguenti “entro il 1° marzo ed il 15 settembre”;
- al terzo periodo, il periodo “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016” è sostituito dal seguente “con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016”.

2. Il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo “In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”, aggiungere il seguente: “Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo”.

Motivazione

Il comma 1, lettera a), del proposto articolo 9-bis intende, in primo luogo, riattribuire al comparto gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi dei vincoli di finanza pubblica assegnati al comparto stesso. Si evita così che a ciascun comparto degli enti locali sia attribuito un surplus di manovra nell'anno in corso, attraverso un meccanismo che esclude gli enti che non hanno contribuito a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, recuperando così uno strumento di flessibilità per il governo della finanza locale. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la proposta normativa non individua a priori le istanze da soddisfare, lasciando di anno in anno l'individuazione dei singoli obiettivi da perseguire. L'emendamento, alimentandosi all'interno del comparto degli enti locali, non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

La proposta emendativa di cui alla lettera b) mira principalmente a neutralizzare, per l'anno in corso, gli effetti negativi sui bilanci degli enti fino allo scorso anno esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno, dovuti al sopravvenuto obbligo di conseguire un saldo finale di competenza non negativo, escluse le risorse rivenienti da debito e senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Per soddisfare prioritariamente tale finalità il correttivo proposto introduce un incentivo a favore delle Regioni che intendano attivare sul proprio territorio lo strumento del cosiddetto patto verticale, negli scorsi anni implementato essenzialmente in virtù di un apposito contributo erariale. Sebbene non venga prevista alcuna quota regionale additiva rispetto al contributo statale stanziato, si ritiene che la proposta formulata costituisca ugualmente un importante incentivo alla ripresa degli investimenti locali, autorizzando per tale finalità risorse aggiuntive altrimenti bloccate dalle regole che disciplinano il nuovo vincolo di finanza pubblica.

La proposta emendativa di cui alla lettera c) permette di potenziare l'effetto dei patti regionali e nazionale orizzontale, favorendo così un utilizzo equo degli strumenti di flessibilità previsti dal legislatore per la regolazione in corso d'anno dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, si permette agli enti locali di rimodulare le richieste rivolte all'orizzontale nazionale (dopo la prima scadenza del 15 giugno) alla luce degli spazi successivamente ottenuti con i patti regionali. Il correttivo formulato punta dunque a valorizzare la funzione di complementarietà attribuita al Patto orizzontale nazionale rispetto agli altri canali contestualmente disciplinati dal legislatore.

Infine, con la lettera d) si propone una riapertura dei termini per l'assegnazione di spazi finanziari relativi ad opere di bonifica di siti minerari (co.716 della legge di stabilità 2016), in quanto il plafond rimasto disponibile (circa 4 milioni di euro) potrebbe soddisfare ulteriori istanze territoriali nel frattempo intervenute.

La modifica del principio contabile di cui al comma 2 si rende necessaria alla luce dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo di recepimento delle direttive europee su appalti e concessioni), che, nella sua attuale formulazione, rischia di compromettere o bloccare gare già avviate (anche in virtù dell'assenza di un periodo transitorio ritenuto necessario per l'avvio di una riforma tanto complessa), con la conseguenza che, per adeguarsi alla nuova normativa, dovrebbero essere indette nuove gare la cui tempistica sarebbe pertanto incompatibile con quanto indicato al punto 5.4 del principio contabile della competenza finanziaria. Infine, non sono ancora stati adottati tutti i decreti attuativi necessari al completo avvio della riforma degli appalti, così come rimangono ancora necessarie diverse modifiche all'impianto del codice, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici infrasoglia e una più ampia riformulazione dell'esclusione del ricorso all'appalto integrato.

5. SOPRAVVIVERE ALL'ARMONIZZAZIONE

Dopo l'art. 9 inserire il seguente articolo:

Art. 9-ter - Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e esclusioni dal saldo

1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 151, comma 1, le parole "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre";

b) all'art. 170, al comma 1, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità";

c) all'art. 174 comma 1:

- i) le parole "ed alla relazione dell'organo di revisione" sono eliminate;
- ii) dopo le parole "entro il 15 novembre di ogni anno" sono aggiunte le seguenti parole "secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità".

d) all'articolo 175, comma 5-quater, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):

f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;



e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre di ciascun anno"



f) all'articolo 193, comma 2, le parole "entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre di ciascun anno";

g) all'art. 227:

i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il rendiconto della gestione è adottato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberato dall'organo consiliare entro il 31 maggio.";

ii) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.".

3. All'art. 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"
- b) alla lettera a), le parole "del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017";
- c) alla lettera b), le parole "al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017" sono sostituite dalle parole: "al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018".



4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243, non sono considerati:



- a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione "post mortem");

- b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;
- c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.



5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;”;

b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

“f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.”;

c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;”.

Motivazione

In base al comma 1, in attesa della piena attuazione del principio contabile, gli enti locali sono autorizzati ad accertare i contributi sulla base dell'effettiva esigibilità delle spese sostenute dagli enti stessi, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione dei contributi da parte dell'ente erogante, tipicamente la Regione. Conseguentemente, nel caso in cui il contributo sia stato erogato senza che lo stesso sia stato comunicato all'ente locale, ed indipendentemente dagli stati di avanzamento dell'ente che ne determinano l'esigibilità, tale somma confluisce nel FPV dell'ente.

Il comma 2 dispone alcune modifiche al Testo unico degli enti locali a fini di armonizzazione e semplificazione delle regole contabili.

La norma di cui alla lettera a) mira a fissare un nuovo e più realistico termine (il 30 settembre dell'anno precedente) per la presentazione del Documento unico di programmazione da parte della Giunta comunale, termine attualmente indicato nel 31 luglio.

Con la lettera b), si specifica che le modalità di sottoposizione del documento al Consiglio comunale sono demandate al regolamento di contabilità dell'ente. La versione attuale della norma, infatti, ha ingenerato difficoltà interpretative ed organizzative concernenti in particolare l'eventualità che il processo di determinazione del Dup dovesse necessariamente precedere in modo autonomo il più generale e cogente processo di determinazione del bilancio di previsione. La versione emendata, invece, lascia la facoltà agli enti di definire la procedura per la presentazione e la successiva approvazione del Dup e della relativa eventuale nota di aggiornamento, che devono essere allegati allo schema del bilancio di previsione finanziario e che pertanto devono essere approvati nella medesima sessione di bilancio.

La norma di cui alla lettera c) prevede che la presentazione dei documenti di programmazione (bilancio di previsione, finanziario e DUP, corredati dei rispettivi allegati) da parte della Giunta al Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento di contabilità e non necessita del parere del collegio dei revisori (o revisore unico) dei conti. Tale ultimo parere potrà essere presentato dal collegio dei revisori (o revisore unico) dei conti, in qualità di organo di collaborazione del Consiglio, prima dell'avvio dell'iter di discussione in Consiglio dei documenti ai fini della loro approvazione, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità degli enti locali.

Con riferimento alla flessibilità del bilancio di cui alla lettera d), si propone di equiparare le variazioni di fondo pluriennale vincolato contenenti risorse da indebitamento alle variazioni relative agli stanziamenti correlati a mutui di tipo flessibile, così come agli stanziamenti correlati a trasferimenti "a rendicontazione", che prevedono l'erogazione in funzione della spesa. In sostanza, una volta finanziata un'opera e avviato l'iter realizzativo, le variazioni di cronoprogramma, che rappresentano eventi di natura meramente gestionale, dovrebbero avere il medesimo trattamento e la medesima flessibilità, a prescindere dalle caratteristiche delle fonti di finanziamento.

Attualmente il fondo pluriennale vincolato può essere formato anche da mutui di tipo tradizionale sottoscritti dagli enti locali. In realtà gli enti locali possono attingere a forme di indebitamento anche di tipo flessibile che prevedono la disponibilità delle somme in relazione alle esigenze di spesa e non in unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo. Tale tipologia di mutuo viene registrata nel momento della sottoscrizione ma imputata – ai sensi del par. 3.19 (aperture di credito) del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – in relazione alla spesa secondo il cronoprogramma. Pertanto, con riferimento alla flessibilità del bilancio, è opportuno equiparare le variazioni di fondo

pluriennale vincolato contenenti risorse da indebitamento alle variazioni relative agli stanziamenti correlati a mutui di tipo flessibile, così come agli stanziamenti correlati a trasferimenti "a rendicontazione", che prevedono l'erogazione in funzione della spesa.

Le lettere e) ed f) prorogano in via ordinaria il termine per l'assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio dal 31 luglio al 30 settembre. Tale nuovo termine risulta maggiormente in linea con le scadenze e gli adempimenti contabili riguardanti la gestione finanziaria.

La lettera g) consente agli enti locali termini più ampi per la deliberazione del rendiconto. In particolare, il termine di approvazione da parte del Consiglio comunale viene portato al 31 maggio, fermo restando il termine del 30 aprile per l'adozione in Giunta; viene inoltre concessa la facoltà di individuare un termine successivo, comunque entro il 30 giugno, per la deliberazione del conto economico e dello stato patrimoniale.

A quest'ultimo proposito, il principio della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e ss.mm.ii.) al punto 6.1.3. prevede che nello Stato patrimoniale le partecipazioni vadano iscritte in base al "metodo del patrimonio netto". Per ottemperare a tale previsione occorrono i dati di bilancio delle società partecipate, che hanno una tempistica diversa e più ampia rispetto a quella prevista per gli enti locali.

Lo spostamento del termine consente invece di avere a disposizione una buona contabilità economica, con risultati di più efficace valenza informativa, che costituisce un effettivo sostegno del bilancio consolidato.

Il comma 3 permette di mantenere inalterata nel 2016 la quota che i Comuni sono tenuti ad accantonare in apposito fondo vincolato a fronte del risultato d'esercizio o saldo finanziario negativo registrato dalle società in cui detengono partecipazioni, estendendo al 2018 il periodo di raggiungimento della più elevata percentuale. Tale proposta normativa è finalizzata a non aggravare il peso dell'accantonamento per il 2016 e non produce effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 4, lettera a), affronta una criticità particolarmente sentita dai Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, per effetto degli oneri della gestione (manutenzione e controllo) delle discariche pubbliche per rifiuti solidi urbani dismesse. Per fare fronte a tali interventi di manutenzione, obbligatori per legge, gli enti hanno correttamente accumulato nel tempo notevoli quote di avanzo di amministrazione vincolato. Alla luce delle nuove regole contabili gli avanzi non rilevano tra le risorse in entrata del saldo di competenza con la conseguente impossibilità di rispettare il vincolo di saldo. Poiché la gestione c.d. "post mortem" delle discariche dismesse costituisce un onere a carattere pluriennale, senza la modifica proposta è elevato il rischio di compromettere la gestione finanziaria di molti enti, in particolare quelli precedentemente esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno.

Un impatto parimenti rilevante sulla gestione è rappresentato dalle somme dovute a titolo di recuperi a seguito dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali inadempienti, per sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria. L'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina l'azione di recupero da parte dello Stato, prevede la possibilità di ricorrere, previa intesa con gli enti interessati, a piani di rientro pluriennali. Al fine di rendere effettivamente sostenibile l'onere finanziario in questione, anche in considerazione del fatto che le sentenze di condanna della UE comportano oneri spesso sproporzionati rispetto alla dimensione finanziaria dell'ente e hanno ad oggetto atti o fatti risalenti nel tempo e pertanto non ascrivibili alla responsabilità delle amministrazioni in carica, appare opportuno prevedere l'esclusione di tali impegni di spesa dal nuovo saldo di competenza finale (comma 3, lett. b). La misura proposta comporta oneri per la finanza pubblica di esigua dimensione e diluiti nel tempo.

Con il comma 5 sono introdotte alcune modifiche all'art. 175 del TUEL che disciplina le regole per la flessibilità del bilancio di previsione, in particolare attraverso la competenza dirigenziale per alcune tipologie di variazioni.

Le modifiche proposte precisano che anche nel caso di interventi finanziati con forme di mutuo flessibile, la variazione del cronoprogramma (che è di natura gestionale) possa essere di competenza dirigenziale ai sensi del suddetto art. 175, comma 5-quater del TUEL, in quanto non avrebbe senso trattare in modo diverso una stessa tipologia di operazione finanziata con indebitamento per il solo fatto che si è operata una scelta (di norma più conveniente per l'Ente) di ricorso a forme di aperture di credito rispetto ad altre tradizionali forme di indebitamento.

6. TASSI GIURASSICI BLOCCANO LO SVILUPPO

Aggiungere il seguente articolo:

Debiti degli enti locali

Ristrutturazione debito enti locali

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

“Art. 9-bis. Ristrutturazione del debito degli enti territoriali

1. L'art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto .

4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.

7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].

8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.

13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.”

Motivazione

La nuova formulazione dell'art. 45 del dl 66/2014, punta ad estendere agli enti locali le previsioni già previste solo per le Regioni dall'art. 45 del decreto legislativo 66/2014 in tema di ristrutturazione del debito. In particolare, la norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

La norma proposta circoscrive la possibilità di effettuare la ristrutturazione del debito per i soli mutui che alla data del 31 dicembre 2015 hanno una vita residua pari o superiore a 5

anni e un importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, oppure una vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
Il termine per la richiesta di ristrutturazione dei mutui è fissato al 15 settembre 2016.



Attenuazione indennizzi per estinzione anticipata mutui degli enti locali

Dopo l'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 inserire il seguente articolo:

Art. 9-bis. Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali

1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:

“429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.”.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:

- dopo la parola “4” è inserita la parola “, 9-bis”;
- alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 50 milioni di euro;
- dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
- “c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

Alla rubrica dell'articolo 19 le parole “Fondo contenziosi e Valle d'Aosta” sono abolite.

Motivazione

Anche a seguito delle rinegoziazioni dei prestiti contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti resi possibili dalle norme vigenti tra il 2014 e il 2015 è particolarmente sentita tra gli amministratori locali la rigidità nella gestione attiva del proprio debito derivante dai livelli delle penali richieste dalla Cassa per l'estinzione anticipata del debito (comma 429-bis).

Gli enti locali si trovano spesso nell'impossibilità di estinguere anticipatamente i mutui a tasso fisso più onerosi, per i quali vengono chiesti indennizzi in molti casi superiori al 20 per cento del capitale residuo. All'onerosità economica si aggiunge il rischio che amministratori e responsabili finanziari degli enti possano essere chiamati a rispondere di danno erariale proprio per l'onerosità degli indennizzi previsti.

Il livello degli indennizzi mette al riparo la Cassa da possibili squilibri nel proprio conto economico, a fronte di una raccolta postale (principale fonte di provvista) che soprattutto in anni passati godeva di rilevanti tassi di remunerazione.

Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria

barriera ad una gestione flessibile – ed in linea con l'offerta corrente di credito – dell'indebitamento degli enti locali, costituendo un insostenibile freno alla riduzione dell'esposizione debitoria complessiva della PA, in stridente contrasto con gli obiettivi di contenimento del debito propri della finanza pubblica nazionale.

La disposizione di cui al comma 429-ter è volta ad attribuire un contributo ai comuni per il dimezzamento delle penali (attualmente attestate ad un livello medio pari circa al 20% del debito residuo) connesse all'estinzione anticipata di passività obbligazionarie. Lo scopo è favorire il processo di riduzione del debito pubblico in capo agli enti.

7. ACCOMPAGNARE IL RISANAMENTO

Predissesto e dissesto

Sostituzione dell'articolo 15

Piano di riequilibrio finanziario (predissesto)



L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

1. L'art. 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dai seguenti commi:

714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'Ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 243-bis del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

714-bis. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

714-ter. All'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:

- alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
- al servizio di trasporto pubblico locale;

- al servizio di pubblica illuminazione;
- al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.”

“c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al magroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;”

- dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) ferma restando l’obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l’ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all’interno del piano di riequilibrio approvato”.

2. Dopo l’articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

“All’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole “né per gli enti locali che deliberano”, aggiungere “o che hanno deliberato””.

Motivazione

*Il comma 714, riformulato dalla proposta di modifica (**comma 1**), riprende il disposto dell’art. 15 del decreto legge 113, che dà facoltà agli enti di inserire nel piano di riequilibrio il disavanzo derivante dal rendiconto 2015, prevedendone il ripiano su un arco temporale massimo di dieci anni, estendendone i termini al 30 novembre.*

A tal fine, gli enti hanno facoltà di rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima prevista per legge (10 anni).

Gli enti che hanno avviato la procedura di riequilibrio finanziario si sono trovati a coprire la quota di disavanzo inserita nel piano di riequilibrio nel tempo massimo di dieci anni, mentre la quota di disavanzo generata da una procedura sostanzialmente analoga – il riaccertamento straordinario imposto dalla riforma contabile – è ripianabile in 30 anni. Il nuovo comma 714-bis è pertanto finalizzato a rendere omogenee, con particolare riferimento all’arco temporale previsto per il ripiano (30 anni), la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. e) del TUEL, e l’art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il nuovo comma 714-ter interviene sull’articolo 243-bis, comma 9, lettere b) e c) del TUEL, con l’intento di rendere la disciplina del pre-dissesto più flessibile in tema di riduzione delle spese. L’attuale previsione normativa prevede infatti un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull’intero importo della spesa rientrante nell’intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all’impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l’applicazione di un taglio superiore a quello previsto. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce l’obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti più sostenibili in relazione all’attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.

Inoltre, la sottrazione dalla base di calcolo di una serie di voci di spesa corrisponde all'esigenza di rendere effettivamente evidente lo sforzo prodotto dal singolo ente in tema di risparmio di spesa: le voci di spesa in questione si configurano infatti o come somme integralmente finanziate, oppure come somme originate da fattori che non sono sotto il controllo dell'ente stesso. Più precisamente:

- l'esclusione del servizio di smaltimento rifiuti e del servizio acquedotto si spiega con il fatto che vi è un obbligo di copertura totale a carico della fiscalità locale, con l'applicazione di tariffe adeguate al raggiungimento di tale obiettivo e, quindi, con un effetto neutro rispetto al risanamento;
- l'esclusione delle spese finalizzate alla pubblica illuminazione si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di difesa dell'ordine pubblico delle aree urbane (spesso, succede che soprattutto nelle aree degradate gli organi preposti al rispetto dell'ordine pubblico richiedono un incremento del livello di illuminazione in determinate aree, producendo un incremento della spesa sostenuta dall'ente);
- l'esclusione delle spese relative a minori affidati dalla magistratura a strutture protette in casi di conclamata difficoltà delle famiglie di provenienza si spiega con la valenza strategica di tale voce di spesa in termini di protezione dell'infanzia e dell'alto valore sociale delle azioni, peraltro, imposte all'ente locale.

Per ciò che attiene al trasporto pubblico locale, l'esclusione deve invece essere messa in relazione con la consistente riduzione delle risorse che questo comparto ha dovuto subire negli ultimi anni, cosa che ha determinato disagi e riduzioni di tipo quali-quantitativo del livello dei servizi erogati, in un settore che, peraltro, assume valenza strategica in termini di difesa ambientale e volano di sviluppo economico delle aree urbane.

Inoltre, con la lettera c-bis) è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia degli enti.

Il comma 2 integra la formulazione del blocco degli aumenti dei tributi locali con riferimento agli enti in predissesto e in dissesto. La norma proposta permette di chiarire che per il 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali non opera non solo per gli enti che deliberano il dissesto o il pre-dissesto finanziario nell'anno in corso, ma anche per gli enti per cui tale deliberazione è intervenuta antecedentemente al 2016.

Aggiungere il seguente articolo:

Norme relative alla disciplina del dissesto

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-*bis* Norme relative alla disciplina del dissesto

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis dell'art. 268-bis, è aggiunto il seguente periodo "Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura, comunque non superiore a 10 anni, tenendo conto dell'entità della massa passiva residua.";

b) Il comma 3 dell'art. 268-bis è così sostituito:

"La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.";

c) All'art. 268-bis, comma 5, dopo le parole "nei bilanci di previsione", aggiungere le parole sostituire le parole " , non inferiore ad un decimo della massa passiva residua.";

d) All'art. 256 viene aggiunto il comma 13:

"I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni."

e) All'art. 256, comma 12 è aggiunto il seguente periodo:

"Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'Ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis."

f) All'art. 258, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori", aggiungere le seguenti: "ivi incluso l'Erario".

g) dopo l'articolo 258 è inserito il seguente:

"258-*bis*. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso, gli enti sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011."

h) all'art. 254, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

"3bis. E' in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato."

i) All'articolo 259 è inserito il seguente comma:

"1-*quater*. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il

disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.”

Motivazione

La lettera a) consente agli enti in dissesto che abbiano presentato il piano di estinzione dei debiti di ripianare il debito residuo in 10 anni, anziché in tre, equiparando il termine a quello previsto dall'art. 243-bis comma 5 del TUEL per il ripiano del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti in pre-dissesto. Analogo termine è previsto per la rateizzazione del pagamento dei debiti fuori bilancio.

La lettera b) armonizza la durata della Commissione di cui all'articolo 268-bis del Testo unico con la diversa durata del piano di estinzione.

Agli Enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, ipotesi molto frequente attesa l'impossibilità di contrarre il mutuo a carico del Ministero e il mutuo a carico dell'Ente e data le difficoltà nell'alienazione del patrimonio disponibile, viene data la possibilità di scegliere fra tre ipotesi:

- 1) (lettere a-c) Prosecuzione del dissesto ai sensi dell'art. 268 bis con estensione fino ad un termine massimo di 10 anni da stabilire con decreto del Ministro dell'Interno che dovrà tenere conto dell'entità della massa passiva residua;*
- 2) (lettera d)) Ipotesi di chiusura del dissesto con approvazione del rendiconto da parte della OSL con residuo da pagare mediante un piano di estinzione della durata di 10 anni;*
- 3) (lettera e) Possibilità di aderire alla procedura ex art. 243-bis per il pagamento del residuo debito.*

La lettera f) mira a comprendere anche l'Erario tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

La lettera g) è volta a favorire l'applicazione delle norme sull'armonizzazione ai casi di enti in dissesto. La normativa vigente non consente, ad oggi, ai comuni che hanno dichiarato il dissesto di applicare il decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. In relazione a questa condizione, sono emerse nella realtà casistiche in cui i comuni non riescono a chiudere un bilancio stabilmente riequilibrato privo di disavanzi. L'allineamento ai sistemi contabili armonizzati sin dal 2016, come proposto dalla norma, consentirà agli enti che non hanno ancora approvato il bilancio stabilmente riequilibrato di porre al sicuro anche l'equilibrio dei bilanci futuri.

Difatti, unitamente alla ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato gli enti dissestati sarebbero messi in grado di approvare la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla base di preconsuntivi che potranno coincidere con gli esercizi relativi alle ipotesi di bilancio per esempio 2012- 2013- 2014 e 2015 e determinare così il disavanzo

tecnico da distribuire sul più ampio arco temporale previsto dalla riforma della contabilità (dd.lgss. 118/2011 e 126/2016).

La lettera h) risponde all'esigenza di assicurare l'anticipazione di tesoreria ai comuni in dissesto. La posizione assunta da alcuni organismi straordinari di liquidazione di inserire nella massa passiva l'anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ha indotto gli istituti bancari dopo la dichiarazione di dissesto dell'ente a non erogare detta anticipazione. Poiché proprio i comuni in dissesto hanno bisogno di liquidità e nella considerazione che detto intervento emendativo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato si dispone l'inserimento di un'apposita esclusione attraverso il nuovo comma 3 bis dell'art. 254 del TUEL.

La lettera i) ha la finalità di colmare un vuoto normativo inerente la disciplina applicabile al caso degli enti la cui dichiarazione di dissesto sia annullata in forza di provvedimenti giurisdizionali successivi all'approvazione dei relativi bilanci stabilmente riequilibrati, con specifico riguardo alla gestione delle passività riferite alla gestione sub-dissesto trattate dall'Organismo Straordinario di Liquidazione, le cui risultanze devono essere riallineate con i dati della gestione post-dissesto.

La proposta consente, altresì, a tali tipologie di enti – tenuto conto della eccezionale difficoltà amministrativo-contabile che sono chiamati ad affrontare – di costituire specifici uffici deputati al coordinamento delle operazioni di gestione dei crediti e dei debiti provenienti dalla gestione sub-dissesto, già di competenza della OSL e di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, all'assunzione di un'unità di personale cui conferire le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario, in caso di assoluta carenza d'organico. Ciò al fine di evitare l'insostenibile corto circuito nel quale gli enti in dissesto e pre-dissesto privi della figura del Ragioniere Generale si trovano, in quanto impossibilitati a poter concretamente attuare il percorso di risanamento finanziario, a causa dell'assenza di detta figura professionale infungibile ed indispensabile per assicurare il ripristino di una sana gestione contabile. Il blocco delle assunzioni, quale misura di contenimento della spesa pubblica, nel caso di specie, produce l'effetto contrario, in quanto il perdurare di gestioni finanziarie disordinate ed inefficienti comporta inevitabili aumenti di spesa a carico dei bilanci degli enti, con pesanti costi a carico della collettività.

PICCOLI COMUNI

8. VITA SEMPLICE PER I PICCOLI COMUNI. REGOLE SEMPLICI E DEFINITIVE PER L'ASSOCIAZIONISMO.

Aggiungere il seguente articolo:



Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio

Art. 9-bis. Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio

1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12%, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:

- *dopo la parola "4" è inserita la parola " 9-bis";*
- *alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;*
- *dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*
- *"c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.*

Alla rubrica dell'articolo 19 le parole "Fondo contenziosi e Valle d'Aosta" sono abolite.

Motivazione

La presente proposta introduce la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12% sul complesso delle entrate correnti.

I Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15 nonché caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità.

Con la norma in questione, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento viene differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Ad esempio, le rate in scadenza nel 2017 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2018 nel secondo anno successivo.

La norma necessita di copertura.

Aggiungere il seguente articolo:

Semplificazione, incentivazione e premialità gestioni associate

1. Su proposta dei Sindaci interessati, la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci, approva entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle eventuali Fusioni. Sul Piano è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali, senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
2. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica, per la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e dei servizi comunali, oltre quelli relativi all'implementazione dei sistemi informatici, attraverso l'Unione di Comuni (ex art. 32 del Tuel). Lo stesso Piano definisce, inoltre, le fusioni di Comuni su richiesta dei Sindaci interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione - ex art. 30 del Tuel - come strumento di flessibilità nella costruzione di processi associativi.
3. L'individuazione di tali ambiti può comportare anche la conferma delle Unioni di Comuni già costituite.
4. Una normativa di sostegno basata sulla semplificazione, incentivazione e premialità, accompagna i processi associativi definiti in tali ambiti.
5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di Comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
6. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
7. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.
8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.
9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.
10. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
11. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
12. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i Comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

13. All'art. 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma: "128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati dallo Stato e/o Regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'art. 14 comma 28, del n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010."

14. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.

Motivazione

E' necessario superare le criticità riscontrate rispetto alla normativa vigente in tema di gestioni associate, come evidenziato anche dall'indagine conoscitiva condotta a livello territoriale nel 2015 dal Ministero dell'Interno, d'intesa con i Prefetti nell'ambito delle Conferenze provinciali permanenti con il contributo delle rappresentanze territoriali dell'ANCI.

In particolare, è stata condivisa l'esigenza di superare i limiti demografici concernenti l'obbligatorietà da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti o 3.000 se montani, che hanno comportato di fatto un ostacolo al raggiungimento dell'efficacia e dell'efficienza richieste dal legislatore come, non certo da ultimo, l'eccessivo numero delle funzioni fondamentali comunali (10) da svolgere obbligatoriamente in forma associata. Un numero di funzioni ridotto (partendo da almeno 3 individuate dai Comuni) ma più capillarmente diffuso potrebbe produrre effetti concretamente realizzabili in breve termine sul territorio per la costruzione di una vera "rete intercomunale", raggiungendo un risultato epocale e in grado di affrontare al meglio il tema dell'area vasta.

Altra criticità da superare è stata individuata nei limiti demografici minimi prefissati per tutto il territorio nazionale da raggiungere in Convenzione o in Unione, mentre invece è a livello locale che dovranno essere definiti al meglio gli ambiti più adeguati per le gestioni associate. Per l'individuazione di tali ambiti occorre la definizione di un Piano, aperto a possibili aggiornamenti con modalità da definire nello stesso Piano come, ad esempio, la validità a tempo indeterminato del Piano salvo una esplicita richiesta qualificata da parte dei Comuni interessati.

Il Piano ha la finalità di definire ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica, per la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e dei servizi comunali attraverso l'Unione di Comuni (ex art. 32 del Tuel). Lo stesso Piano definirà anche eventuali fusioni ove i Comuni interessati ne riscontrino le condizioni. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione - ex art. 30 del Tuel - come strumento di flessibilità nella costruzione di processi associativi.

Aggiungere il seguente articolo:



Modifica del saldo di competenza per i comuni fino a 1.000 abitanti

1. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente comma:

“711-bis. Limitatamente all’anno 2016, per i Comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, riveniente dal ricorso all’indebitamento è considerata ai fini dell’applicazione del comma 710 del presente articolo.”

Motivazione

La proposta emendativa mira a neutralizzare, almeno nel breve periodo, gli effetti negativi sui bilanci degli enti fino allo scorso anno esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno, dovuti al sopravvenuto obbligo di conseguire, al netto delle entrate e delle spese rivenienti da debito, un saldo finale di competenza non negativo.

*Va sottolineato che gli enti interessati dalla modifica normativa avanzata, vale a dire i **Comuni fino a 1.000 abitanti**, presentano bilanci con elevato grado di rigidità, in particolare sul versante della parte corrente. Pertanto, in questi casi il nuovo quadro delle regole finanziarie, unitamente al blocco della leva fiscale imposto dalla legge di stabilità per il 2016, comprometterebbe definitivamente la realizzazione degli investimenti programmati nel pieno rispetto del quadro normativo previgente, mentre gli oneri derivanti dalla precedente contrazione di mutui continuerebbero a gravare sugli equilibri di bilancio dei medesimi enti.*

Pur comportando un limitato aggravio dei conti pubblici in termini di indebitamento netto, si ritiene che l'accoglimento della proposta emendativa costituirebbe una valida ed equilibrata soluzione per coniugare gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica con l'opportunità di offrire un quadro di sostenibilità finanziaria ai Comuni di minori dimensioni.

Aggiungere il seguente articolo:



Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il comma 6 dell’art. 170 è abrogato e sostituito con il seguente: “6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione”.
2. All’art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole “è costituito dal quinto livello” è aggiunto il seguente periodo: “Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello”.

Motivazione

La proposta di cui al comma 1 riformula il comma 6 dell’articolo 170 del TUEL, introducendo alcune semplificazioni a favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, abrogando, in particolare, l’obbligo per gli enti di minori dimensioni di dotarsi del Dup. Infatti, l’attuale modello del Dup, seppure nella sua versione semplificata già prevista per i Comuni di minore dimensione demografica, richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole. L’obiettivo della programmazione pluriennale appare già sufficientemente garantito, per i comuni più piccoli, dalla dimensione pluriennale del bilancio di previsione e non necessita di ulteriori strumenti programmatori che rischiano di ingenerare un eccessivo ed inutile appesantimento.

La norma di cui al comma 2 propone invece l’adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l’attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un’articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche.

Aggiungere il seguente articolo:



Semplificazione per la redazione dei bilanci

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.

Motivazione

Le norme proposte danno impulso al processo di semplificazione dei documenti e delle comunicazioni contabili dei piccoli Comuni al fine di pervenire in tempi brevi ad un quadro effettivamente rinnovato ed efficace.

Aggiungere il seguente articolo:

Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo le parole ", gli enti locali" inserire le seguenti parole: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".
2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Motivazione

Le norme proposte escludono gli enti minori da taluni adempimenti relativi al controllo di gestione (art. 196 TUOEL) nonché alla redazione di documenti contabili di maggiore complessità (conto economico e stato patrimoniale, rispettivamente artt. 229 e 230 TUOEL, di ben scarsa rilevanza, considerando la dimensione economica ridotta della platea dei Comuni interessati, ai fini dei controlli sostanziali sulla gestione. La contabilità finanziaria, infatti, appare totalmente idonea e sufficiente a rappresentare l'attività di bilancio di un piccolo comune.

Aggiungere il seguente articolo:



Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara

1. Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."

Motivazione

La situazione di crisi dei servizi di tesoreria nei piccoli comuni sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. La norma proposta permette di semplificare gli affidamenti del servizio – nelle more di una più organica riforma – nei casi di scarsa presenza di istituti bancari sul territorio.

Aggiungere il seguente articolo:

Unioni di Comuni – Uniformazione del regime IVA

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "i comuni" aggiungere le seguenti parole "le unioni di comuni,".

Motivazione

L'articolo proposto, al fine di evitare una evidente disparità di trattamento tributario per l'ente locale Unioni di Comuni, ricomprende tra i soggetti esenti dall'imposta IVA per entrate di carattere commerciale di cui all'articolo 74 del TUIR n. 917/1986 anche le Unioni di Comuni, quali enti locali per l'esercizio associato delle funzioni.

CITTA' METROPOLITANE

9. IL CANTIERE DELLE CITTÀ METROPOLITANE: LE METTIAMO IN SICUREZZA?!



Modifica all'art. 7 del decreto

Sanzioni Patto 2015

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole “La sanzione di cui al comma 26, lettera a)” sono sostituite dalle parole “Le sanzioni di cui al comma 26, lettere da a) a d)” e la parola “trova” è sostituita da “trovano”;
- sono aggiunti in fine i seguente commi:
“1-bis. In deroga all'art 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.
1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.”.

Di conseguenza, nella rubrica dell'articolo 7, le parole “sanzione economica” sono sostituite da “sanzioni”

Motivazione

Con la prima modifica viene estesa la non applicabilità delle sanzioni per violazioni di Patto di stabilità 2015 anche alle sanzioni di natura non economica ad eccezione di quella relativa ai compensi degli amministratori. Si tratta delle sanzioni relative al divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale e all'accensione di mutui, nonché relative alla riduzione della spesa corrente (quest'ultima di fatto inapplicabile in quanto tra le spese devono essere contabilizzate anche le quote trasferite allo Stato per le regolazioni degli ingenti tagli di risorse disposti). Viene altresì esclusa la sanzione prevista dal d.lgs. n. 165 del 2011 (art. 40, co. 3-quinquies) che ridurrebbe la parte variabile del fondo incentivante della produttività. Le sanzioni in questione impedirebbero ogni capacità residua di gestione del personale e di approvvigionamento di risorse per investimenti.

Con il comma aggiunto 1-bis si pone rimedio, inoltre, nei confronti dei dipendenti delle Province e delle Città metropolitane ad una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle altre PA. Infatti, l'obiettivo di patto per le Città metropolitane e le Province ha reso di fatto impossibile lo svolgimento delle loro funzioni; la dimensione dei tagli ha comportato una forte limitazione non solo dell'autonomia finanziaria delle amministrazioni territoriali, prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e il «buon andamento» della pubblica amministrazione tutelato dall'articolo 97, ma entra in conflitto soprattutto con il principio dell'eguaglianza sostanziale di fronte alla legge fissato dall'articolo 3.

Infine, con il comma aggiunto 1-ter, di mero coordinamento normativo, viene abolita una disposizione risalente al 2008 che riproduce la sanzione per violazione al patto di stabilità riguardante il divieto assoluto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, già prevista dalle norme vigenti.

La modifica proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.



Risorse computabili a fini di equilibrio di bilancio

All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

“1.bis. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti della medesima legge 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte le parole: “, anche ai fini del finanziamento delle spese correnti”.”

Motivazione

La precarietà degli equilibri finanziari del comparto delle “ex-Province” necessita di sostegni di carattere straordinario sia in termini di risorse utilizzabili ai fini degli equilibri, sia per il raggiungimento del pareggio di bilancio introdotto nel 2016.

In considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie, con l'ultimo periodo del nuovo comma 1-bis si consente per il 2016 l'utilizzo dei proventi da alienazioni confluite in avanzo di amministrazione anche per il finanziamento di spese correnti.

Aggiungere il seguente articolo:

Assegnazione fondi gestione strade (riformulazione co.656 Legge di stabilità 2016)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis. Assegnazioni fondi per la gestione delle strade provinciali

1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è così sostituito:

“656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'Interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del ministero dell'Interno adottato di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato- città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma.”

Motivazione

La procedura di utilizzo dei fondi a sostegno della manutenzione delle strade del comparto delle “ex-Province” di cui alla formulazione precedente del comma 656 della Legge di stabilità 2016 si sta rivelando di difficile ed incerta attuazione.

Al tempo stesso, le esigenze di tutela delle funzioni relative alla gestione e manutenzione delle strade, unitamente alle criticità connesse alla formazione dei bilanci degli enti del comparto, consigliano di assicurare con procedura d'urgenza la somma prevista dalla legge (100 milioni di euro per l'anno 2016) alla diretta disponibilità degli enti locali.

La norma proposta prevede che l'utilizzo delle assegnazioni, da ripartire sulla base di dati di fabbisogno oggettivi in corso di definitiva elaborazione presso Sose S.p.a., viene vincolato all'intera gamma delle spese – di tipo corrente o di investimento – prevista dalla legge (d.lgs. n. 112 del 1998, che assegnava alle Province e alle Regioni le competenze decentrate in materia di strade non statali.

Aggiungere il seguente articolo:

Valorizzazione patrimonio immobiliare Città Metropolitane

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

“Art. 8-ter. Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle città metropolitane

1. Allo scopo di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Città Metropolitane, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è autorizzato ad acquistare immobili adibiti ad uso istituzionale di proprietà delle città metropolitane.

2. La relazione estimativa e la valutazione di congruità del valore di acquisto dell'immobile sono eseguite dall'Agenzia del Demanio e comunicate all'INAIL per l'attivazione dell'iter amministrativo prescritto dai regolamenti dell'istituto. Ultimata la procedura di acquisizione, l'INAIL provvede a stipulare con la città metropolitana un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruità del canone da parte dell'Agenzia del Demanio, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare.”

Motivazione

La situazione di stallo dei processi di alienazione avviati nei mesi scorsi consiglia di rafforzare il ruolo dell'INAIL nell'impiego del proprio patrimonio attraverso l'acquisizione di immobili delle Città metropolitane, indicando criteri di valorizzazione ancorati ai valori OMI. La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Aggiungere il seguente articolo:



Personale dei Centri per l'impiego

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis. Personale dei Centri per l'impiego

“9-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, anche nel caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 e previo finanziamento integrale a carico dello Stato e delle Regioni, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017.”

Motivazione

Ad oggi il riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro è ancora in corso e pertanto la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato consente di mantenere i servizi presso i centri per l'impiego.

NORME SUL PERSONALE

10. REGOLE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE: È ORA DI CAMBIARE

Aggiungere il seguente articolo:



Disciplina delle assunzioni negli Enti locali

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

Articolo 16 bis

1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti - popolazione per classe demografica come definiti triennialmente con il Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. E' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
4. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.
3. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della citata legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole "e locali" sono soppresse.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole "e gli enti locali" sono soppresse.
7. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, son apportate le seguenti modifiche:
 - a) il settimo periodo è abrogato.

b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."

8. Sono abrogati:

a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) il comma 31 quinquies dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole "con decreto a cadenza triennale Il Ministro dell'interno", sono inserite le seguenti ", previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,".

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di superare l'attuale sistema di contenimento delle spese di personale negli Enti Locali, al fine di garantire una maggiore equità fra gli Enti, prendendo a riferimento come parametro per il progressivo efficientamento della gestione del personale da parte degli EE.LL. i valori medi dipendenti/popolazione per classe demografica, così come definiti con Decreto del Ministero dell'Interno, validi per gli enti in condizioni di dissesto.

In particolare, per gli enti che si pongono al di sotto di tale valore, questo costituisce il limite massimo entro il quale ciascun ente può effettuare assunzioni a tempo indeterminato.

Per gli enti che si collocano al di sopra di tale limite, si pongono obiettivi di complessiva riduzione delle unità di personale a tempo indeterminato, consentendo una copertura del turn over mediante concorso entro i limiti del 40% ed imponendo in ogni caso il contenimento delle complessive spese di personale. Per il 2016 sono fatte salve in ogni caso le assunzioni connesse alla ricollocazione del personale provinciale in esubero, a copertura totale del turn over.

La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto le vigenti misure che impongono limitazioni alle assunzioni ed alle spese di personale negli Enti Locali non prevedono risparmi di spesa ma sono ad adiuvandm rispetto al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica da parte di tali Enti.



Altre disposizioni in materia di personale degli Enti locali

Dopo l'articolo 16 bis è inserito il seguente:

Articolo 16 ter

1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10% del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.»
3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre

2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1 gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità.”

Motivazione

Comma 1. Il DL 16/2014 prescrive, in caso di illegittima costituzione od utilizzo dei fondi per il salario accessorio del personale, il recupero degli importi indebitamente erogati sui fondi futuri. La norma consente di compensare gli importi da recuperare con le economie generate da processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Molti enti sono oggi impegnati in pesantissimi piani di recupero che impattano drasticamente sulle risorse destinate alla produttività del personale, rischiando di compromettere le politiche di sviluppo delle risorse umane e la regolare prosecuzione nell'erogazione dei servizi. Peraltro gli errori più ricorrenti nella costituzione dei fondi storici “(...) derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale (...)”, come testualmente evidenziato dalla circolare interministeriale n. 60 del 12.5.2014. La norma proposta è allora funzionale a consentire agli enti impegnati nell'attuazione di piani di recupero ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DL 16/2014, l'utilizzo di nuove e più ampie possibilità di compensazione degli importi da recuperare. In particolare si rende possibile valorizzare le economie di spesa già programmate e realizzate dalle amministrazioni nei tre anni precedenti. La normativa vigente, infatti, penalizza gli enti più virtuosi, che abbiano concluso significativi processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ancorché non formalizzati in piani di razionalizzazione, i cui benefici non possono essere portati in compensazione con le somme da recuperare. Ai fini del recupero inoltre è consentito agli enti di utilizzare i risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni: le vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali per il comparto Regioni e Autonomie locali consentono infatti di destinare una quota parte dei proventi derivanti da accordi di sponsorizzazione alla alimentazione dei fondi per il salario accessorio. Possono infine essere destinati a recupero il 100% dei risparmi derivanti da nuovi piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e dalla temporanea rinuncia volontaria alle facoltà assunzionali.

Comma 2. Il continuo aumento dei flussi migratori in Italia ha richiesto e sta richiedendo ai territori del nostro Paese uno sforzo straordinario. Lo SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Lo SPRAR è, in estrema sintesi, un sistema pubblico, finanziato con risorse pubbliche, costituito da Comuni che accedono volontariamente alla rete. Rappresenta, ad oggi, circa un quarto del sistema complessivo dell'accoglienza del nostro Paese. Lo SPRAR garantisce un sistema di governance e di leale collaborazione tra enti pubblici e del terzo settore sui territori, oltre che dare garanzie certe sugli standard di accoglienza e sull'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.

Come prevede l'Intesa del 10 luglio 2014, i cui contenuti sono stati pienamente recepiti dal decreto legislativo 142/2015, lo SPRAR deve diventare il perno centrale del sistema di accoglienza italiano di secondo livello, sia per gli adulti sia per tutti i minori stranieri non accompagnati e pertanto le eventuali soluzioni attivate in via d'urgenza devono avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR. I Comuni che scelgono di

aderire allo SPRAR vanno incontro a una maggiore complessità organizzativa (che incide in particolare nei settori dei servizi sociali, dell'anagrafe, della polizia municipale, oltre che negli uffici amministrativi), con un impatto che collide nettamente con le limitazioni imposte dalla legge alla spesa di personale nei Comuni. Sotto tale profilo occorre peraltro evidenziare come la copertura di tali spese di personale può essere individuata /è individuata negli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'art.32 della Legge n. 189/2002. Con l'emendamento proposto si intende chiarire che il personale impiegato e rendicontato nell'ambito dei progetti SPRAR, non contribuisce alla determinazione dei tetti alla spesa di personale nei comuni, in quanto finanziato con risorse a carico del Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo.

Comma 3. La legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto alcune misure innovative della disciplina in materia di dirigenza degli enti locali e, in generale, delle pubbliche amministrazioni. In particolare, al comma 219 ha previsto che le posizioni dirigenziali vacanti nelle amministrazioni pubbliche al 15 ottobre 2015 sono rese indisponibili, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi di cui agli articoli 8, 11 e 17 della legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

A garanzia di continuità dei servizi, l'ANCI ha ottenuto una deliberazione della Conferenza Unificata volta a chiarire l'esatta portata del combinato disposto del comma 219 della legge di stabilità con il successivo comma 221, che prevede che le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Con il presente emendamento si intende dare copertura normativa a quanto deliberato dalla Conferenza unificata, chiarendo in particolare i seguenti importanti aspetti:

- la concreta indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti al 15 ottobre 2015 è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche;
- non si considerano indisponibili i posti rispetto ai quali si sia avviato il procedimento di conferimento dell'incarico anteriormente al 15 ottobre 2015: a tal fine si tiene conto dell'atto di programmazione della copertura dell'incarico;
- resta ferma la possibilità di prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali di cui all'articolo 19 comma 27 del dl 78/2010;
- la possibilità di prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero dei posti, entro il 31/12/2016;
- i posti dirigenziali che si fossero resi vacanti successivamente al 15 ottobre 2015 possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over e dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2015 in merito alla ricollocazione del personale dirigente soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province, anche portando a termine procedure concorsuali bandite prima del 1 gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità.



Personale insegnante ed educativo

All'articolo 17, comma 1, le parole: "*Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 29, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018*" sono sostituite dalle seguenti: "*All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario."*

Motivazione

La proposta normativa è finalizzata ad eliminare una possibile disparità di trattamento tra le supplenze nelle scuole statali e le supplenze nei servizi educativo-scolastici dei Comuni, e fornisce copertura legislativa a quanto previsto nella Circolare n., 3/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, laddove si afferma che la disciplina relativa ai contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze, introdotta dall'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è applicabile anche agli Enti locali in continuità con il regime già previsto dall'abrogato art. 10 del D.Lgs. 368/2001.

Aggiungere il seguente articolo:

Ammortizzatori sociali

Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, ai lavoratori, già impiegati dai comuni della Regione Calabria in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, e a quelli già utilizzati ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, transitati in società partecipate dalle medesime amministrazioni, che siano state messe successivamente in liquidazione, rientrano nel bacino regionale e si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Motivazione

L'emendamento è volto a colmare un vuoto normativo che di fatto non consente il riassorbimento nel bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e di quelli impiegabili in attività di pubblica utilità, del personale ex LSU/LPU, già impiegato nelle singole amministrazioni e poi transitato in società partecipate dagli stessi Comuni che siano state successivamente poste in liquidazione. Si tratta pertanto di lavoratori rimasti privi di impiego e di reddito che devono essere riammessi agli strumenti di sostegno previsti dalla vigente legislazione.

Aggiungere il seguente articolo:

Uffici giudiziari

“All’art 21- quinquies comma 1 del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “manutenzione ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “,pulizia e facchinaggio”
- b) dopo le parole “personale comunale” sono aggiunte le seguenti : “o da questi incaricato”

Motivazione

Nell’ambito del trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento degli uffici giudiziari, è maturata la disposizione dell’art. 21 quinquies del DL 83/2015 che, per un determinato periodo transitorio, ha previsto la possibilità di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra ANCI e il Ministero della Giustizia. Il meccanismo consente agli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, per determinate attività, dei servizi forniti dal personale comunale. La Convenzione quadro è stata firmata lo scorso 27 agosto e la proposta emendativa intende ora riferirsi alle attuali difficoltà riscontrate e presenti nei territori nella gestione di tali uffici, in considerazione dell’esperienza maturata dai Comuni.

Sblocco personale protezione civile

All'articolo 16, del decreto legge aggiungere il seguente comma:

2. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei Comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali»

Motivazione

Rispetto ai vincoli di spesa, non è pensabile di applicare in maniera pedissequa norme che stanno nei fatti svuotando di professionalità anche i servizi comunali di protezione civile, che richiedono addetti preparati e motivati. Il personale dei comuni si è ridotto di 60.000 unità tra il 2007 e il 2014, con conseguente venir meno dei profili professionali cui far riferimento per gli organici per i servizi di protezione civile e pregiudizio per le conseguenti attività di protezione civile da porre in essere in emergenza , ma anche nella fase di preparazione alle emergenze e previsione e prevenzione dei rischi.

SEMPLIFICAZIONI

11. SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE URGENTI

Aggiungere il seguente articolo:



Revisione procedure selezione dei revisori dei conti

1. Il comma 25 dell'art. 16, del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 è abrogato e sostituito dal seguente:

“25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'Interno individua i revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di sei nomi in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a. rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b. previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c. possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati dal Ministero dell'interno. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.”.

Motivazione

La procedura di mero sorteggio dei soggetti incaricati della revisione dei conti degli enti locali non consente di tenere adeguatamente conto delle competenze dei soggetti sorteggiati in riferimento alla dimensione e alla complessità delle condizioni dell'ente locale.

La proposta permette, sul modello già seguito dalla regolazione speciale della Regione Friuli Venezia giulia, di ampliare la rosa dei possibili incaricati e di tenere conto espressamente di fattori di competenza ed esperienza.

Aggiungere il seguente articolo:



Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni

1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 14 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: "Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articolo 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Motivazione

La proposta intende fornire coerenza sistematica alla disciplina in materia di status degli amministratori, garantendo anche ai componenti degli organi istituzionali delle Unioni il diritto al rimborso dei permessi retribuiti, degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e i rimborsi delle spese previste dal TUEL, al pari di quanto espressamente previsto per le nuove province e per le città metropolitane per effetto delle modifiche apportate alla legge 7 aprile 2014, n. 56 dall'art. 19 del decreto legge 24 aprile n. 66/2014, conv. con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Infatti, anche per gli amministratori delle Unioni il principio della gratuità non può superare il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali ad espletare il proprio mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie (art. 77 del TUEL; art. 3, comma 2 e 51 della Costituzione). I predetti oneri restano a carico dell'ente Unione, a valere sulle risorse finanziarie che gli sono proprie.

Aggiungere il seguente articolo:



**Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010
n. 78**

1. L'articolo 5, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 come convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.

Motivazione

L'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010 come convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si rende necessaria al fine di evitare che un'interpretazione letterale restrittiva della stessa violi, solo per gli amministratori locali, il diritto costituzionale di uguaglianza e libera iniziativa privata.

Aggiungere il seguente articolo:

Semplificazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. All'articolo 63, comma 1, numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo periodo, dopo le parole "in materia tributaria" aggiungere le seguenti "e di violazione del codice della strada".
2. All'art. 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le inconferibilità e le incompatibilità previste dal presente decreto non sussistono, con effetto retroattivo, nel caso in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo dell'ente pubblico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico o regolato o finanziato, siano state conferite dall'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito.
3. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto infine il seguente periodo: "Possono in ogni caso essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione."

Motivazione

La norma proposta reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità al fine di risolvere alcune criticità emerse nel corso del tempo a seguito dell'adozione di provvedimenti normativi contrastanti tra loro. In particolare, il comma 3 ha l'obiettivo di consentire l'attribuzione di incarichi che non comportano l'esercizio di competenze di amministrazione e gestione, specularmente a quanto già previsto all'art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, per alcune ipotesi di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Aggiungere il seguente articolo:



Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi

1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Motivazione

L'articolo concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2 dell'art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 – è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

Aggiungere il seguente articolo:

Modifiche in tema di silenzio assenso

1. All'art. 20, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la parola "non" è soppressa.

Motivazione

L'articolo introduce una norma di coordinamento per le disposizioni della Legge n. 241/1990 aventi ad oggetto l'istituto del silenzio assenso resasi necessaria a seguito dell'introduzione dell'art. 17 bis da parte della Legge n. 124/2015. La riforma PA del 2015 introduce, infatti, una nuova fattispecie dell'istituto che rappresenta uno strumento di semplificazione dell'attività amministrativa stabilendo che esso opera non nel rapporto tra amministrazione pubblica e privati, ma tra diverse amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. La richiamata norma della legge di riforma, specifica, inoltre, che la regola si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. Tuttavia, a tale importante semplificazione non è seguita la necessaria modifica delle altre disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 che regolamentano il silenzio assenso.

Aggiungere il seguente articolo:

Vincoli all'acquisto di immobili

1. All'art. 12, comma 1 ter del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dopo le parole "al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno" sopprimere le parole "gli enti territoriali" .

Motivazione

L'articolo apporta una modifica all'art. 12 del d.l. n. 98/2011, riguardante l'acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici escludendo gli enti territoriali da una procedura che ha generato un aggravio del procedimento di acquisizione di immobili da parte dei Comuni soprattutto quelli di minore dimensione demografica che, comunque, soggiacciono alle limitazioni del patto di stabilità interno.

IN SUBORDINE

Aggiungere il seguente articolo:

Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo

1. Al comma 1-ter dell'art. 12 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole "ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle" sono sostituite da "delle".

Motivazione

L'articolo modifica la disposizione prevista per le operazioni di acquisto immobili da parte degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, eliminando le previsioni secondo cui sia necessario, a tal fine, un'attestazione del responsabile del procedimento circa l'indispensabilità e l'indilazionabilità delle operazioni stesse ed un'attestazione da parte dell'Agenzia del demanio in merito alla congruità del prezzo.

Si ritiene in proposito che in un quadro di regolazione delle grandezze finanziarie, vada lasciata ai Comuni l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse.

Aggiungere il seguente articolo:

Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.

Motivazione

L'articolo prevede norme di semplificazione per i comuni e per le loro forme associative. Infatti, sarebbe necessario ricondurre tutti gli adempimenti ministeriali richiesti ai comuni ed alle loro forme associative, ad un portale unico PA enti locali, con modelli di comunicazione unificati. Tale procedura eviterebbe di disperdere le già scarse risorse umane dei piccoli comuni in inutili e spesso complicati adempimenti. In particolare al comma 1 si prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, con il quale viene predisposto un sistema unico di rivelazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Al comma 2 si stabilisce che il modello di rilevazione di cui al comma 1 viene realizzato mediante tecnologia web e può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.

Aggiungere il seguente articolo:



Norme di semplificazione in materia di lavori pubblici

1. A decorrere dall'anno 2017, il programma triennale delle opere pubbliche di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è abrogato.

Motivazione

L'articolo prevede l'abrogazione del programma triennale delle opere pubbliche poiché tale documento costituisce ora un allegato al Documento Unico di Programmazione, pertanto la vigenza di tale norma è una duplicazione inutile di adempimenti amministrativi.

Aggiungere il seguente articolo:

Accesso banche dati automobilistiche

1. All'art. 1, comma 2, del DPR 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" inserire le parole ", e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale,"

Motivazione

L'articolo reca modifiche alla disciplina vigente in materia di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A normativa vigente, le amministrazioni comunali (D.lgs. 285/1992 e ss.mm., artt. 225 e 226; D.P.R. 495/1992; D.P.R. 634/1994; D.lgs 52/2005 e ss.mm., art. 50, co. 1), nell'espletamento delle funzioni di polizia municipale, sono escluse dal regime di gratuità di cui invece beneficiano gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del D.P.R. 634/1994, art. 1, co. 2, pertanto sottoponendo le prime all'obbligo della corresponsione dei canoni e dei corrispettivi nella misura di cui all'art.10 e con le modalità di cui all'art.11 del richiamato decreto presidenziale.

Aggiungere il seguente articolo:



Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada

1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.
2. I commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati.

Motivazione

L'articolo modifica le norme del Codice della strada che destinano il 50 per cento dei proventi delle multe per violazioni dello stesso incamerate dai Comuni e dagli altri enti territoriali ad una serie di attività connesse al miglioramento della circolazione stradale e delle strutture amministrative preposte.

Con la modifica proposta si aboliscono le quote indicate dalle lettere a) e b), che obbligano all'impiego del 12,5% dei proventi, rispettivamente per la segnaletica stradale e per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Gli oggetti di intervento vengono mantenuti, lasciando però all'ente locale la responsabilità di ripartire l'impiego del complessivo 50% vincolato tra i diversi tipi di impiego previsti dalla legge. La modifica consente una semplificazione della gestione del vincolo di destinazione, resa oggi molto complessa per la necessità di accantonare quote anche in assenza delle esigenze di utilizzo indicate dalla legge, sacrificando altri interventi pur compresi nel dettato normativo. La norma oggetto di abrogazione prevede la destinazione dei proventi da dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità in relazione alla proprietà della strada sulla quale viene accertata la violazione. La norma non è mai stata attuata anche in relazione alla mancata adozione dell'apposito decreto attuativo e considerando l'evoluzione ordinamentale introdotta dalla legge 56/2014 nonché la impossibilità di operare un riparto tra gli enti previsti ovvero Comune e provincia, si propone di riportare alla originaria ripartizione squisitamente legata all'organo accertatore.

Aggiungere il seguente articolo:



Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal dl 66/2014

2. Al decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole "per l'acquisto di beni e servizi" sono soppresse;
 - b) l'articolo 14 è soppresso;
 - c) l'articolo 15 è soppresso;
 - d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso

Motivazione

L'articolo abroga alcune disposizioni del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, che ha previsto, tra l'altro, il concorso dei comuni al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo complessivo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 (elevato a 563,4 milioni a decorrere dal 2015), ottenuto mediante riduzione di pari importo del Fondo di Solidarietà Comunale, e prevedendo contestualmente obblighi di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi.

La concreta applicazione delle relative disposizioni, particolarmente per quanto concerne le modalità di riduzione delle spese e gli ambiti in cui tali importi dovranno essere ridotti (beni e servizi) confligge con l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse affidata ai Comuni dall'articolo 119 della Costituzione.

Aggiungere il seguente articolo:

Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità

1. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

Motivazione

L'articolo dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 6 del dl 78/2010 in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione. Si richiama in proposito il pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 139/2012) sui tagli alle spese previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010, in cui si ribadisce che i tagli devono essere intesi come disposizioni di principio, alle quali gli enti locali devono attenersi; però, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, gli enti possono in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, diversificare la riduzione della spesa su tutte le varie tipologie trattate dall'art.6 del dl 78/2010.

Aggiungere il seguente articolo:

Spese per l'acquisto di mobili e arredi

1. All'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato.

Motivazione

L'articolo dispone l'abrogazione della norma della Legge Finanziaria per il 2013 che limita le spese per l'acquisto di mobili e arredi all'ammontare del 20 per cento della spesa omologa media del biennio 2010-2011. Tale limitazione è stata sospesa per il solo 2016 limitatamente agli enti locali, ma costituisce un'inutile compressione della loro autonomia di gestione, in un campo minore, ma fortemente connesso con la razionalizzazione delle sedi e dell'organizzazione amministrativa.

Aggiungere il seguente articolo:

Abrogazione limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni

1. All'articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.

Motivazione

L'articolo interviene sul decreto legge n. 112 del 2008 abrogando la disposizione che disciplina la razionalizzazione della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni poiché troppo limitativa per le finalità che si prefigge, inficiando notevolmente – e senza sostanziali benefici di finanza pubblica – l'autonomia decisionale degli enti.

Aggiungere il seguente articolo:



Formazione

1. A decorrere dall'1 gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Motivazione

L'articolo introduce un'esenzione all'applicazione di disposizioni aventi ad oggetto la formazione del personale degli enti locali anacronistica rispetto alle nuove regole del rispetto del saldo finale tra entrate e spese di competenza.

Aggiungere il seguente articolo:

Abrogazione norme superate da successivi interventi normativi

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.

Motivazione

L'articolo proposto dispone l'abrogazione di alcune norme relative al passaggio di personale degli enti locali a società o enti dagli stessi costituiti, contenute nella Legge Finanziaria per il 2008 in quanto risultano essere superate da successivi interventi normativi.

Aggiungere il seguente articolo:

Abrogazione limiti di spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane

1. L'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato.

Motivazione

L'articolo abroga una modifica del d.lgs. 165/2001, contenuta nell'art. 22 della Legge 69/2009, relativa all'organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione.

Aggiungere il seguente articolo:

Abolizione comunicazioni superflue

1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
 - b) l'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3.

Motivazione

L'articolo dispone l'abolizione di alcuni adempimenti contabili a carico degli enti locali ritenuti superflui. In particolare, la disposizione che si propone di abrogare alla lettera a) prevede la trasmissione al Mef da parte dei Comuni, di una situazione riepilogativa (riferita all'anno precedente) della gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Tale obbligo è diventato superfluo alla luce della reperibilità del dato richiesto in altri documenti contabili, come ad esempio SIOPE e i Certificati al conto consuntivo.

La stessa considerazione circa l'inutilità dell'adempimento richiesto ai Comuni vale per ciò che riguarda la comunicazione all'ANCI/CNC (oggi IFEL) dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di ICI, sanzioni ed interessi, abrogata dalla lettera b. Tale obbligo risulta infatti superato tanto dalla normativa quanto dalla prassi di reperimento del dato in altri documenti contabili.

Aggiungere il seguente articolo:



Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica

1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n.342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio

Motivazione

L'emendamento fornisce un'interpretazione dell'articolo 51 della legge 342/2000, consolidando così per via normativa la non rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle cessioni al comune di aree ed immobili in attuazione di convenzioni urbanistiche, così come definito dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, n.15660 del 9 luglio 2014, con la quale viene affermato che "la convenzione di lottizzazione (...) va classificata nell'ampia categoria dei contratti ad oggetto pubblico", il cui scopo è quello di "precisare gli obblighi che il privato assume unilateralmente, in adempimento di un precetto di legge e in conformità agli strumenti urbanistici, senza che si instauri alcun vincolo di sinallagmaticità".

La norma proposta, pertanto, consente di considerare tutte le cessioni previste dalle convenzioni urbanistiche, a prescindere dalla natura e dalle caratteristiche dei beni oggetto di cessione, escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 342 del 2000, nonché soggette ad imposta di registro in misura fissa ed esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 10 del 1977, e dell'art. 32 del DPR n. 601 del 1973.

Aggiungere il seguente articolo:

Semplificazioni comunicazioni contabili

1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'art. 12-bis, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012.

Motivazione

L'articolo propone un'ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili richiesti dall'ordinamento ai Comuni, sulla base della considerazione che documenti dai contenuti simili vengono spesso richiesti da diversi soggetti istituzionali, anche attraverso modalità, tempi e formati differenti, obbligando le amministrazioni comunali ad impegnare risorse umane, che devono recuperare, elaborare e fornire i dati utilizzando sistemi informatici spesso non uniformi. Le criticità evidenziate da tali attività si acuiscono inoltre quando a dover fornire tali informazioni sono i Comuni di piccole dimensioni.

Aggiungere il seguente articolo:

Rifiuti portuali

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

“22 bis. Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti nei porti

1. Al secondo periodo dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. 182/2003, come modificato dall'art. 27, comma 3, del D.lgs. 221/2015, le parole “Il comune cura” sono sostituite con “Il Provveditorato territorialmente competente cura”;

in alternativa

1. Al secondo periodo dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. 182/2003, come modificato dall'art. 27, comma 3, del D.lgs. 221/2015, dopo le parole “d'intesa con l'Autorità marittima” aggiungere “, che resta competente alla sottoscrizione e gestione del successivo contratto, ”.

Motivazione

L'emendamento è volto a modificare la disposizione della legge n° 221 del 28.12.2015 che in materia di rifiuti portuali ha previsto l'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti del carico e dei rifiuti prodotti dalle navi da parte delle Amministrazioni comunali.

Tale ruolo peraltro limitato, non appare chiaro e sembra limitato rispetto alla competenza attribuita al Comune, pare di mera stazione appaltante, inoltre risulta incongruo rispetto ad un Codice dei contratti pubblici che sottrae ai Comuni stessi, non capoluogo di provincia, la capacità di contrattare.

Viepiù alcune Regioni e Autorità marittime locali stanno dando interpretazioni discordanti della norma argomentando che la modifica legislativa ha attratto alla sfera comunale anche le competenze relative alla sottoscrizione e gestione del contratto di servizio.

In realtà la norma in questione, che ha posto in capo al Comune l'obbligo dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di tale particolare servizio nei porti ove non è presente l'Autorità portuale, non può essere interpretata come modifica sia della speciale normativa sui porti contenuta nella L. 84/94, sia della normativa sulle funzioni fondamentali dei Comuni.

Alla luce di ciò risulta assolutamente necessario una modifica della norma che assegni l'indizione della procedura di affidamento del servizio in questione ai Provveditorati interregionali, che hanno già ampie competenze in materia di procedure di gara relative alla illuminazione, alla manutenzione e pulizia delle parti comuni e alla pulizia degli specchi acquei.

In alternativa si potrebbe chiarire con norma interpretativa, come da ulteriore proposta, che in capo ai Comuni c'è solo il ruolo di Stazione appaltante (che dovrà peraltro acquisire idonea qualificazione prima di poter operare), mentre resta ente concedente e quindi controparte contrattuale del successivo contratto di servizio l'Autorità marittima; ciò in coerenza con l'effettivo controllo della gestione ed in linea con la prossima riforma della governance delle Autorità Portuali e del Piano nazionale di riforma della portualità e della logistica.